

*ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA*  
*“Silvio D'Amico”*

# **STATUTO**

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione  
nella seduta del 10 Ottobre 2003  
sulla stesura predisposta dalla Commissione per lo Statuto  
insediata dal Presidente il 18 Giugno 2003  
e composta dal Prof. Gr.Uff. Luigi Maria Musati, Direttore dell'Accademia, dal Dott.  
Vittorio Marrè Brunenghi, esperto segnalato dal MIUR e dai proff. Corrado  
Veneziano, Salvatore Cardone e Guido Di Palma, docenti dell'Accademia,  
con parere favorevole espresso dal Collegio dei Professori, allargato alla  
rappresentanza studentesca, il 26 Settembre 2003.

Roma, 10 Ottobre 2003

TITOLO PRIMO  
*Principî generali*

## **CAPO PRIMO: Definizione e principi istituzionali**

### **Art.1**

#### **1.**

L'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" ( in séguito Accademia), istituita come Règia Accademia d'Arte Drammatica con RDL. del 4 Ottobre 1935, n.1882; denominata con l'avvento della Repubblica "Accademia Nazionale d'Arte Drammatica"; intitolata al suo fondatore Silvio D'Amico dall'anno 1955, è l'Istituto di istruzione superiore della Repubblica per l'Arte, le scienze, le tecniche e i metodi del Teatro e dello Spettacolo.

#### **2.**

E' dotata di personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico, di autonomia statutaria, didattica, scientifica e organizzativa.

#### **3.**

L'Accademia è inserita nel sistema dell'Alta formazione Artistica e Musicale del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e, in conformità ai suoi Statuti storici, gode del sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

## **Art.2**

**1.**

In conformità con la sua ininterrotta tradizione e con i suoi Statuti storici, e alla luce della più avanzata concezione filosofica e scientifica del Teatro, l'Accademia si pone come fini precipui la conservazione, la valorizzazione, la trasmissione dei saperi performativi e materiali del Teatro e dello Spettacolo, e la loro innovazione attraverso la sperimentazione e la ricerca, partecipando così integralmente alla vita del Teatro italiano.

**2.**

L'Accademia persegue e realizza i suoi fini attraverso la formazione, lo studio, la ricerca e la produzione, come attività tra loro inscindibilmente integrate.

**3.**

L'Accademia organizza le sue attività agendo in tutti i mestieri e le professioni del Teatro e dello spettacolo che hanno relazione con l'Arte drammatica.

### **Art.3**

Per la sua identità e la sua storia di scuola nazionale, l'Accademia opera attraverso collegamenti istituzionali e progettuali con lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, anche con il concorso di Enti o soggetti pubblici e privati; rappresenta per il suo settore l'Italia oltre i suoi confini geografici e presso le organizzazioni internazionali non governative; promuove la cooperazione internazionale favorendo la mobilità di studenti e docenti; garantisce l'accesso tra i suoi studenti ai cittadini provenienti da tutti i Paesi del mondo, senza discriminazioni né frontiere; è istituzione deputata a mantenere rapporti con istituzioni equivalenti in campo internazionale.

#### **Art.4**

##### **1.**

L'Accademia considera centro del suo orizzonte ideale la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, la Costituzione della Repubblica e la Costituzione dell'Unione Europea. Esalta i principî della libertà di pensiero e di espressione; della laicità e del rispetto delle differenze di sesso, di razza, di religione; del diritto allo studio dei capaci e meritevoli; della libertà d'insegnamento. Intende il Teatro come patrimonio e bene culturale della Nazione e come momento insostituibile di confronto interculturale, al di là di ogni effimera contrapposizione localistica o nazionale.

##### **2.**

Ispirandosi ai principî della democrazia e della collegialità e consapevole delle implicazioni etiche, politiche, intellettuali, artistiche e poetiche del proprio operare, si propone come Comunità, momento di sintesi dialettica delle sue componenti, docenti, studenti, tecnici e personale amministrativo e tecnico alle quali chiede il concorso responsabile della propria idealità e progettualità, per un fecondo dialogo politecnico, multidisciplinare e intergenerazionale.

#### **Art.5**

L'Accademia si riconosce nella tradizione teatrale italiana e informa le sue attività al principio che tutti i mestieri e le professioni del Teatro trovano il loro fondamento generativo nell'Arte dell'Attore.

## **CAPO SECONDO:** Attività istituzionali

### **Art.6**

#### **1.**

Attività istituzionali dell'Accademia sono:

- a. la formazione, la specializzazione, il perfezionamento e l'aggiornamento di quadri artistici e culturali capaci di creare, progettare, produrre, organizzare, trasmettere, conservare e promuovere l'arte e la cultura del Teatro;
- b. la ricerca, la sperimentazione, la produzione nel campo del teatro e dello spettacolo, e la diffusione del teatro e della cultura teatrale italiana su tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso.

## Art.7

### 1.

Ai fini delle attività di cui all'art.6 lettera a, l'Accademia:

- a. nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99, realizza i suoi corsi organizzati secondo l'apposito Regolamento Didattico, di cui fanno parte integrante le attività finalizzate di palcoscenico, nella forma di esercitazioni e spettacoli interni e in pubblico;
- b. organizza e svolge stage e laboratori per professionisti, e di formazione ricorrente e permanente, anche in collaborazione con Università, Scuole, Centri di produzione e ricerca, italiani e stranieri;
- c. promuove e realizza su tutto il territorio nazionale, anche nel quadro di convenzioni con gli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, attività formative propedeutiche all'arte, alla cultura e alle professioni teatrali attraverso corsi specifici, attività di laboratorio pratico, programmi di potenziamento dei percorsi curricolari;
- d. promuove e favorisce la dimensione internazionale degli studi, dell'insegnamento, della ricerca e della produzione teatrale. In tale quadro, considera tra i propri compiti fondamentali lo sviluppo degli scambi internazionali di docenti e studenti, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

### 2.

Ai fini delle attività di cui all'art.6 lettera b, l'Accademia:

- a. promuove e realizza, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, progetti di ricerca, di sperimentazione e di produzione teatrale, con particolare riguardo alla valorizzazione della drammaturgia italiana e del repertorio teatrale nazionale, nonché allo sviluppo e alla integrazione drammaturgica delle nuove tecnologie dello spettacolo;
- b. promuove e realizza, sia autonomamente, sia in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche stranieri, progetti di ricerca e di produzione teatrale finalizzati alla reciproca conoscenza della pratica scenica e drammaturgica, del patrimonio linguistico e drammaturgico e delle metodologie di formazione con altri Paesi;
- c. promuove e realizza ogni forma di collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado, per la conoscenza e la valorizzazione delle tecniche dell'espressione teatrale intese come strumenti pedagogici, di sollecitazione cognitiva e formativi in generale;
- d. promuove e realizza una attività editoriale, secondo un piano deliberato dal Consiglio accademico e approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- e. organizza convegni di ricerca, sia nazionali sia internazionali, seminari, incontri e colloqui intorno all'arte, le scienze, i metodi e le tecniche del Teatro e dello Spettacolo;

- f. promuove le attività di ricerca e di servizio svolte per terzi e in collaborazione con soggetti esterni, pubblici e privati, disciplinandone nel Regolamento Generale e nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli.
- g. Promuove e realizza aggregazioni artistiche composte in prevalenza da docenti, allievi ed ex allievi a carattere di corta, media e lunga durata nel quadro della sua attività didattica, di ricerca e di produzione, mantenendo su di esse la sua piena autorità giuridica e organizzativa.

#### **Art.8**

L'Accademia favorisce e promuove l'inserimento professionale dei propri diplomati attraverso convenzioni con Enti di produzione, attività di agenzia, creazione sperimentazione e messa a regime di nuovi modelli produttivi e organizzativi di attività teatrale.

## **CAPO TERZO: Criteri organizzativi generali**

### **Art.9**

**1.**

Il piano programmatico della didattica è determinato dal Consiglio Accademico e deliberato, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione.

**2.**

Le attività di ricerca e di produzione sono deliberate dal Consiglio Accademico e sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo accertamento della compatibilità finanziaria.

**3.**

L'attribuzione del diritto di utilizzazione economica per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione o alla ricerca, svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dall'Accademia, è regolata in via generale dalle norme di legge.

**4.**

Al fine di garantire ai Docenti pari opportunità nell'accesso ai finanziamenti e nell'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, l'assegnazione dei fondi destinati alla ricerca e alla produzione è deliberata dal Consiglio Accademico ed è approvata dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art.10**

**1.**

L'Accademia favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali e dello sport.

**2.**

Dette attività sono programmate dal Consiglio Accademico su proposta della Consulta degli studenti e sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art.11**

### **1.**

L'Accademia considera l'apertura a collaborazioni con altre Istituzioni formative come elemento arricchente e insostituibile della propria specificità didattica. In tale quadro può intraprendere collaborazioni con le Università, le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, con Enti pubblici e privati, italiani, dell'Unione europea e internazionali per la realizzazione di tutti i suoi fini istituzionali; può stipulare convenzioni, partecipare a Fondazioni e a Consorzi, concorrere alla creazione di Politecnici delle Arti, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 2 comma 7 della legge n. 508/99.

### **2.**

Le norme secondo le quali è stipulato, organizzato e reso esecutivo quanto sopra sono definite dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

## **Art.12**

### **Decentramento e sedi all'estero**

#### **1.**

Per conseguire le sue finalità didattiche e di ricerca, l'Accademia può decentrare le sue attività sul territorio nazionale e all'estero, anche in collaborazione e con il supporto di altre Istituzioni ed Enti pubblici, in particolare le Regioni e il Ministero degli Affari Esteri, avendo riguardo per l'ordinamento, le tradizioni e la cultura del luogo ove l'iniziativa andrà sviluppata, e sempre nel rispetto dell'ordinamento formativo italiano ed in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 2, comma 7, lettera g della legge n. 508/99.

#### **2.**

Il Consiglio di Amministrazione, di concerto con il Consiglio Accademico e in conformità con la normativa vigente, con proprio provvedimento disciplinerà le modalità organizzative e gestionali delle attività decentrate nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

### **Art.13**

**1.**

Per la realizzazione delle attività indicate nei precedenti articoli, l'Accademia può giovare della collaborazione di personale artistico e tecnico a contratto.

**2.**

Dette collaborazioni a contratto sono consentite per l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego di professionalità interne all'Istituto.

**3.**

L'Accademia si dota di tutte le risorse umane e strumentali necessarie alla massima comunicazione e visibilità di tutte le sue attività, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO SECONDO  
*Autonomia statutaria e regolamentare*

## ***CAPO PRIMO:*** Parte generale

### **Art.14**

#### Statuto

Il presente Statuto disciplina l'ordinamento autonomo dell'Accademia, in attuazione dell'art.33 della Costituzione della Repubblica, della legge 21 Dicembre 1999, n°508, della legge 22 Novembre 2002, n°268 e del D.P.R. 28 Febbraio 2003, n°132. Esso può essere modificato con le modalità previste nell'art.25, comma 7 lettera a, del presente Statuto e successiva approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della funzione pubblica.

## **Art.15** Regolamenti

**1.**

Il funzionamento della vita didattica, gestionale e organizzativa dell'Accademia è disciplinato da appositi Regolamenti, aventi valore normativo e orientativo.

**2.**

In particolare, hanno valore prioritario e centrale i seguenti Regolamenti:

- a. Regolamento Generale;
- b. Regolamento Didattico;
- c. Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- d. Regolamento degli Studenti.

**3.**

Ai fini di un miglior funzionamento l'Accademia può dotarsi di ulteriori regolamenti interni, a integrazione e anche a modifica del Regolamento Generale. Il Regolamento Generale in tutte le sue articolazioni e tutti i regolamenti interni sono emanati con decreto del Presidente, previa delibera degli Organi competenti e sentito il Consiglio Accademico.

## **CAPO SECONDO:** Regolamenti

### **Art.16**

#### Regolamento Generale

**1.**

Il Regolamento Generale disciplina il funzionamento dell'Accademia, nel rispetto delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti di cui agli articoli seguenti.

**2.**

Il Regolamento è elaborato da una Commissione formata dal Direttore, dal Direttore Amministrativo, da un docente in organico e da un docente scritturato eletti dal Collegio dei Professori, da uno studente designato dalla Consulta degli Studenti.

**3.**

La Commissione potrà giovare della consulenza di esperti, individuati soprattutto nell'ambito del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del mondo universitario.

**4.**

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio Accademico, il Collegio dei Professori e l'Assemblea Generale.

### **Art.17**

#### **Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità**

**1.**

Il Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione - integrato, in sede di prima applicazione, con due rappresentanti degli studenti - secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è sottoposto a successiva approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento della funzione pubblica.

**2.**

Il Regolamento è elaborato da una Commissione formata dal Presidente o da un suo delegato scelto tra i membri esterni del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore o da un suo delegato scelto tra i membri interni del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Amministrativo, da un rappresentante del personale eletto dal personale stesso.

**3.**

La Commissione potrà giovare della consulenza di esperti, individuati soprattutto nell'ambito della pubblica amministrazione.

## **Art.18** Regolamento Didattico

**1.**

Il Regolamento Didattico disciplina gli ordinamenti dei Corsi di studio e di ogni altra attività didattica stabilita dalla normativa vigente per cui l'Accademia rilasci titoli accademici e specifici attestati. Esso inoltre definisce gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e stabilisce le norme generali riguardanti i Corsi e le attività formative previste dalla normativa vigente e in particolare dalle LL. 508/99 e 268/02.

**2.**

Il Regolamento è elaborato da una Commissione formata dal Direttore o da un suo delegato, da un docente in organico e da un docente scritturato eletti dal Collegio dei Professori, da uno studente eletto dalla Consulta degli studenti.

**3.**

La Commissione potrà giovare della consulenza di esperti, individuati soprattutto nell'ambito del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del mondo universitario.

**4.**

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli studenti.

In sede di prima applicazione è deliberato dal Collegio dei Professori integrato da due rappresentanti degli Studenti indicati dalla Consulta degli studenti, sentito il Consiglio di Amministrazione.

**5.**

Fa parte integrante del Regolamento il regolamento delle attività di ricerca e di produzione.

**6.**

Il regolamento didattico è sottoposto a controllo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che acquisisce allo scopo il parere del CNAM.

## **Art.19**

### **Regolamento degli Studenti**

**1.**

Il Regolamento degli Studenti disciplina le funzioni della Consulta degli Studenti, le norme della elezione della Consulta stessa e di tutte le forme di rappresentanza studentesca, le modalità di frequenza e conferma agli studi, le regole di comportamento e di disciplina, nonché le relative sanzioni e le procedure della loro applicazione.

**2.**

Il Regolamento è elaborato da una Commissione formata dal Direttore o da un suo delegato, da un docente in organico e da un docente scritturato eletti dal Collegio dei Professori, da due studenti eletti dalla Consulta degli studenti.

**3.**

La Commissione potrà giovare della consulenza di esperti, individuati soprattutto nell'ambito del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del mondo universitario.

**4.**

Il Regolamento è deliberato dal Consiglio Accademico, sentita la Consulta degli Studenti, ed è emanato con decreto del Presidente.

#### **Art.20**

Le modificazioni dei suddetti regolamenti così come le integrazioni ad essi sono proposte dagli organi permanenti di cui al successivo art. 22 e sono deliberate dall'Organo deliberante il singolo regolamento.

TITOLO TERZO  
*Struttura di governo e di gestione*

**CAPO PRIMO:** Organi necessari

**Art.21**

**1.**

Gli Organi di governo e gestione dell'Accademia si distinguono in:

- a. necessari;
- b. specifici.

**2.**

Sono Organi necessari quelli previsti del D.P.R. 28 Febbraio 2003, n.132.

Sono Organi specifici quelli che l'Accademia, nell'esercizio della sua autonomia statutaria, ritiene opportuno istituire per un suo miglior funzionamento.

## **Art.22**

### **1.**

Sono organi necessari dell'Accademia:

- a. il Presidente;
- b. il Direttore;
- c. il Consiglio di Amministrazione;
- d. il Consiglio Accademico;
- e. il Collegio dei Revisori;
- f. il Nucleo di Valutazione;
- g. il Collegio dei Professori;
- h. la Consulta degli Studenti.

### **2.**

Gli organi sopra elencati, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

### **3.**

Ai componenti degli organi di cui al comma 1) spetta un compenso nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

## **Art.23**

### Presidente

**1.**

Il Presidente è rappresentante legale dell'Accademia, salvo quanto previsto dal successivo art.24.

**2.**

E' nominato dal Ministro della Istruzione, Università e Ricerca tra una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale designata dal Consiglio Accademico sentito il parere dell'Assemblea Generale.

**3.**

Il Presidente può delegare un Vice Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno, a esclusione del Direttore. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce. L'esercizio vicario può essere esercitato esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Presidente da specifiche disposizioni regolamentari o legislative.

**4.**

Il Presidente può avvalersi di consulenti e collaboratori anche esterni, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le collaborazioni esterne sono consentite per l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego di professionalità interne all'Istituto.

**5.**

Nell'evenienza di cessazione anticipata del mandato presidenziale, il Direttore regge l'interim fino alla nomina del nuovo Presidente.

**6.**

Spetta al Presidente:

- a. convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, predisponendone il relativo Ordine del giorno;
- b. adottare i regolamenti interni previa delibera del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio Accademico;
- c. emanare il Regolamento degli Studenti, deliberato dal Consiglio Accademico;
- d. promuovere ogni attività tesa al potenziamento del patrimonio dell'Accademia.

## **Art.24** Direttore

**1.**

Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'Istituzione; ne ha la rappresentanza legale per tutto ciò che attiene alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano l'insegnamento, la ricerca, la produzione e le sperimentazioni. E' il garante della libertà di insegnamento dei docenti dell'Accademia, del diritto degli allievi alla massima qualità della formazione, dell'armonia e della collaborazione tra tutte le componenti della Comunità accademica. E' titolare dell'azione disciplinare in conformità alla normativa vigente.

**2.**

I principi per l'elezione del Direttore sono stabiliti dall'art.6 del DPR n.132, 28 Febbraio 2003, commi 2 e 3. Le procedure sono stabilite dal Regolamento Generale.

**3.**

Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

**4.**

Può avvalersi di consulenti e collaboratori anche esterni, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione. Le collaborazioni esterne sono consentite per l'esercizio di funzioni alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego di professionalità interne all'Istituto.

**5.**

Può essere esonerato, qualora ne faccia richiesta, da obblighi didattici e di ricerca.

**6.**

Spetta al Direttore:

- a. nominare il Vice Direttore, scegliendolo tra i Docenti;
- b. proporre il Direttore Amministrativo per la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione;
- c. vigilare sulla osservanza di tutte le norme generali relative all'ordinamento didattico e alla sua effettiva e coerente applicazione;
- d. convocare e presiedere il Consiglio Accademico, del quale fissa l'ordine del giorno;
- e. nell'ambito delle materie di propria competenza, dare esecuzione con proprio decreto alle deliberazioni degli organi di governo dell'Accademia, garantendone visibilità e trasparenza;
- f. provvedere, in caso di particolare urgenza e in via provvisoria, a supplire a eventuali vacanze statutarie o regolamentari, impegnandosi a chiedere tempestivamente la verifica da parte degli organi competenti;
- g. proporre le linee programmatiche della didattica;

- h. stipulare, nelle materie di propria competenza, contratti e convenzioni, curare i rapporti istituzionali, didattici e di ricerca con altre Istituzioni, pubbliche o private ed esternare ogni atto negoziale;
- i. presentare all'inizio di ogni Anno Accademico una relazione pubblica sullo stato dell'Accademia;
- j. promuovere l'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti, con l'obbligo di sollecitare gli idonei organi competenti all'azione disciplinare nei confronti di altre componenti dell'Accademia che, con il loro comportamento, dovessero compromettere l'efficienza e il buon andamento della didattica, della ricerca e della produzione artistica;
- k. reggere l'interim, nell'evenienza di cessazione anticipata del mandato presidenziale, fino alla nomina del nuovo Presidente;

7.

Al Direttore è riconosciuta una indennità di Direzione, a carico del bilancio dell'Istituzione, la cui entità è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art.25**

### Consiglio di Amministrazione

**1.**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le competenze relative alla programmazione amministrativa, economica, contabile e patrimoniale dell'Accademia.

**2.**

Esso promuove tutte le iniziative, volte a potenziare le dotazioni finanziarie della istituzione; stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa; sostiene con adeguate iniziative finanziarie le linee di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico.

**3.**

Fanno parte del Consiglio d'Amministrazione:

- a. il Presidente;
- b. il Direttore;
- c. un docente dell'Accademia- di prima fascia o scritturato- designato dal Consiglio Accademico;
- d. uno studente dell'Accademia designato dalla Consulta degli Studenti;
- e. un esperto di amministrazione nominato dal Ministro della Istruzione, Università e Ricerca fra le personalità del mondo della cultura, dell'arte, del sistema produttivo e sociale delle professioni e degli enti pubblici e privati.

**4.**

Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori due componenti, di cui uno nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e l'altro nominato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche e scientifiche pubbliche o private qualora predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto dal Ministro.

**5.**

I consiglieri di cui al comma 3, lettera e, e al comma 4, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

**6.**

Alle riunioni di Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Amministrativo con voto consultivo.

**7.**

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a. deliberare, sentito il Consiglio Accademico, lo Statuto e le sue modificazioni;
- b. deliberare, sentito il Consiglio accademico, il Collegio dei Professori e l'Assemblea Generale, il Regolamento Generale e le sue modificazioni;
- c. deliberare il Regolamento di Amministrazione, Finanze e Contabilità e le sue modificazioni, sentito il Consiglio Accademico; in sede di prima applicazione il Consiglio, integrato con due rappresentanti degli studenti, delibera il

regolamento secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e Finanza;

- d. deliberare eventuali, ulteriori regolamenti di gestione e organizzazione non previsti esplicitamente nel testo statutario, in conformità all'art. 7, comma 6 del D.P.R. n.132/03;
- e. esprimere parere sul Regolamento Didattico;
- f. deliberare la nomina del Direttore Amministrativo su proposta del Direttore;
- g. definire la programmazione della gestione economica, finanziaria e contabile dell'Accademia;
- h. approvare il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
- i. definire nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio Accademico l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente. La definizione dell'organico è approvata dal MIUR di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
- j. deliberare il piano programmatico approvato dal Consiglio Accademico;
- k. approvare, previo accertamento delle compatibilità finanziarie, le attività di ricerca e produzione deliberate dal Consiglio Accademico;
- l. approvare, previo accertamento delle compatibilità finanziarie, l'attribuzione dei fondi destinati alla ricerca e alla produzione deliberata dal Consiglio Accademico;
- m. deliberare il piano di attività formative autogestite degli studenti, proposte dalla Consulta degli Studenti e programmate dal Consiglio Accademico;
- n. assicurare alla Consulta degli Studenti mezzi necessari per lo svolgimento delle loro specifiche funzioni;
- o. vigilare sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, mirando a favorirne le esigenze didattiche, di ricerca e di produzione derivanti dal piano di indirizzo indicato dal Consiglio Accademico.

## **Art.26**

### Consiglio Accademico

**1.**

Il Consiglio Accademico determina il piano di indirizzo, la programmazione, le linee di intervento e lo sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione artistica dell'Accademia, in armonia con il Consiglio di Amministrazione e tenuto conto della disponibilità economica relativa all'anno finanziario di riferimento.

**2.**

Il Consiglio Accademico è composto, in coerenza con le attuali caratteristiche e dimensioni dell'Accademia, da 9 membri.

**3.**

Fanno parte del Consiglio Accademico:

- a. il Direttore, che lo presiede;
- b. tre docenti di prima fascia, in organico con anzianità di servizio di almeno 3 anni, e tre docenti scritturati di comprovata professionalità in ambito artistico teatrale, eletti dal corpo docente;,
- c. due studenti designati dalla Consulta degli studenti.

**4.**

Le procedure per le nomine sono disciplinate nel Regolamento Generale.

**5.**

Alle riunioni del Consiglio Accademico possono partecipare, con potere consultivo, il Direttore amministrativo e il Vice Direttore.

**6.**

Il Consiglio Accademico, per l'esercizio delle sue funzioni si può avvalere, a livello consultivo, dell'apporto di altri organi.

**7.**

Spetta al Consiglio Accademico:

- a. deliberare il Regolamento degli Studenti, sentito il parere della Consulta degli studenti;
- b. deliberare, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) legge 508/99, il regolamento didattico sentita la consulta degli studenti;
- c. stabilire i criteri di ripartizione e di impiego delle risorse umane e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca, di produzione e le strutture tecnico-amministrative, inoltrando, a tal fine, motivate proposte al Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo, sentito il Collegio dei Professori;
- d. esercitare le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) legge 508/99;

- e. valutare il criterio più opportuno per l'attribuzione dei posti vacanti, nel rispetto delle normative vigenti;
- f. deliberare le linee di programmazione didattica;
- g. deliberare le attività di ricerca e produzione e la relativa attribuzione di fondi, da sottoporre all'approvazione dal Consiglio di Amministrazione per quel che concerne i loro aspetti finanziari;
- h. programmare le attività formative autogestite degli studenti proposte dalla Consulta degli Studenti;
- i. approvare le richieste di istituzione di nuovi insegnamenti, sentito il Collegio dei Professori;
- j. approvare le richieste di istituzione di corsi di primo e di secondo livello, sentito il Collegio dei Professori;
- k. assicurare il monitoraggio e il controllo delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
- l. esprimere parere obbligatorio sul bilancio, sui contratti, sulle convenzioni e su ogni questione di competenza del Consiglio di Amministrazione che implichi la valutazione nel merito di attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica;
- m. esprimere parere vincolante sul numero programmato per le ammissioni annuali alle classi di studio;
- n. prevedere, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 del DPR n. 132/2003, forme di collaborazione o di convenzione con Università, Istituzioni scolastiche, Enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- o. esercitare ogni altra funzione non espressamente demandata al Consiglio di Amministrazione e ogni altra funzione che venga ad esso attribuita dalla normativa vigente.

**Art.27**  
Collegio dei Revisori

**1.**

Il Collegio dei Revisori è l'organo di vigilanza sulla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa dell'Accademia.

**2.**

Esso è costituito con provvedimento del Presidente , ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

**3.**

Tutti i componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; a esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili. La durata del loro mandato è fissata in tre anni. Possono essere ridesignati di seguito per una sola volta.

**4.**

Spetta al Collegio dei Revisori:

- a. espletare i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
- b. partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e in particolare a quella dedicata alla deliberazione del Bilancio preventivo.

## **Art.28**

### **Nucleo di valutazione**

**1.**

Il Nucleo di valutazione ha il compito di raccogliere, esaminare e organizzare i dati necessari alla valutazione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca dell'Accademia, impegnandosi a verificare la rispondenza dei risultati con gli obiettivi prefissati dagli Organi competenti.

**2.**

E' formato da tre membri aventi caratteristiche professionali differenziate, nonché comprovata qualificazione nel campo della valutazione. Due dei tre membri saranno scelti tra esperti esterni alla Istituzione, anche provenienti da realtà geografiche extranazionali.

**3.**

E' costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati consecutivamente solo una volta.

**4.**

L'Accademia assicura al Nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa che tutela la riservatezza e nel totale riconoscimento della libertà di insegnamento.

**5.**

Spetta al Nucleo di valutazione:

- a. valutare l'utilizzo ottimale delle risorse e il funzionamento complessivo dell'Accademia, attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti;
- b. acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche;
- c. redigere una relazione annuale sulle attività didattiche e scientifiche e sul funzionamento dell'Accademia, sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM. Tale relazione è trasmessa al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 31 marzo di ogni anno, e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari.

## **Art.29**

### **Collegio dei Professori**

**1.**

Il Collegio dei Professori è l'organo di più ampia discussione su tutte le questioni legate al funzionamento didattico dell'Accademia, alla qualità e quantità delle sue scelte di ricerca e della sua produzione artistica. Esso individua, sviluppa e approfondisce gli orientamenti e le prospettive, offrendo parere al Consiglio Accademico e al Direttore su tutti i temi riguardanti la didattica, la ricerca e la produzione artistica.

**2.**

Il Collegio dei Professori è composto dall'intero corpo docente di prima e seconda fascia in organico, scritturato e a contratto, in servizio presso l'Accademia.

**3.**

E' convocato dal Direttore almeno due volte l'anno, all'inizio e alla fine dell'anno accademico. E' convocato inoltre tutte le volte che ne sia fatta richiesta scritta al Direttore dalla metà più uno dei componenti il Collegio medesimo o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico.

**4.**

Spetta al Collegio dei Professori:

- a. dare parere sullo Statuto e sulle sue eventuali modificazioni;
- b. deliberare, in sede di prima applicazione, il Regolamento Didattico, in seduta allargata a due rappresentanti designati dalla Consulta degli studenti;
- c. esprimere parere sul Regolamento Generale, prima della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d. esprimere parere al Consiglio Accademico sui criteri di ripartizione e di impiego delle risorse umane e finanziarie tra le strutture didattiche, di ricerca, di produzione e le strutture tecnico-amministrative;
- e. svolgere ogni attività che supporti l'azione e le decisioni del Consiglio Accademico.

**5.**

All'entrata in vigore del presente Statuto, il Collegio dei Professori si dota di un suo specifico regolamento di funzionamento, che deve essere approvato dai due terzi dei suoi componenti. Eventuali modifiche a tale regolamento devono essere approvate con equivalente maggioranza.

## **Art.30**

### Consulta degli Studenti

**1.**

La Consulta degli Studenti esprime originale, autonoma e dialettica riflessione della componente studentesca, soprattutto per ciò che concerne gli interessi e la tutela dei soggetti a ogni livello coinvolti nelle dinamiche di apprendimento e formazione.

**2.**

Essa è composta da studenti eletti attraverso procedure e cadenze disciplinate dal Regolamento degli Studenti, in numero proporzionale alla popolazione studentesca secondo quanto stabilito dal d.p.r. 132/2003 art. 13 comma 1.

**3.**

Fanno parte di diritto, inoltre, di tale Consulta, gli studenti eletti al Consiglio Accademico.

**4.**

Il Consiglio di Amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta.

**5.**

Spetta alla Consulta degli Studenti:

- a. redigere il Regolamento degli Studenti e sottoporlo alla delibera del Consiglio Accademico;
- b. esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai regolamenti;
- c. esprimere parere obbligatorio sulla formulazione dello Statuto e del Regolamento didattico e sulle loro eventuali, successive modifiche;
- d. indirizzare richieste e avanzare proposte a tutti gli Organi dell'Accademia, con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti;
- e. raccogliere le indicazioni degli studenti al fine di redigere una specifica analisi da offrire al Consiglio Accademico e al Nucleo di valutazione;
- f. designare i due studenti che partecipano, in sede di prima applicazione, alla seduta del Collegio dei Professori nella quale viene deliberato il Regolamento Didattico;
- g. proporre al Consiglio Accademico, sulla base delle istanze espresse dalla componente studentesca, un programma di attività formative autogestite.

## ***CAPO SECONDO:*** Organi specifici

### **Art.31**

**1.**

Sono Organi specifici dell'Accademia:

- a. il Vice Direttore;
- b. il Decano;
- c. l'Assemblea Generale;
- d. il Comitato di Garanzia.

**2.**

Gli Organi sopra elencati, fatta eccezione per l'Assemblea Generale e il Comitato di Garanzia, durano in carica di norma tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

**Art.32**  
Vice Direttore

**1.**

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di assenza o impedimento e lo coadiuva nelle sue molteplici attività istituzionali interne ed esterne. Detto esercizio vicario di funzioni è esercitato esclusivamente nelle funzioni che non siano espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa;

**2.**

E' nominato dal Direttore in totale autonomia ed è scelto tra i Docenti.

**3.**

Dura in carica tre anni e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.

**4.**

Il Vice Direttore può ricevere in particolari casi, disciplinati nel Regolamento Generale, poteri di rappresentanza legale dell'Accademia, nell'ambito delle competenze del Direttore.

**5.**

In caso di anticipata cessazione del mandato direttoriale, il Vice Direttore decade contestualmente dalla sua funzione.

**Art.33**  
Decano

**1.**

Il Decano è il Professore primo degli eletti al Consiglio Accademico.

**2.**

Convoca e presiede l'Assemblea Generale e ne determina l'ordine del giorno. Gestisce l'ordinaria amministrazione in caso di anticipata cessazione del mandato direttoriale e, entro due mesi, avvia le procedure per la nuova elezione.

**Art.34**  
Assemblea Generale

**1.**

L'Assemblea Generale garantisce un momento essenziale di dialogo e confronto sui problemi più diversificati della vita dell'Accademia.

**2.**

Ne fanno parte i docenti, gli studenti e l'intero personale amministrativo e tecnico.

**3.**

L'Assemblea Generale, convocata e presieduta dal Decano, si riunisce di norma all'inizio dell'Anno Accademico. Può essere riunita su convocazione straordinaria dal Direttore o su richiesta scritta al medesimo di due terzi dei suoi membri. Il suo funzionamento è definito in un apposito regolamento, iscritto nel Regolamento Generale, proposto dal Consiglio Accademico e approvato dall'Assemblea stessa con maggioranza di due terzi dei (membri) presenti.

**4.**

Spetta all'Assemblea Generale:

- a. esprimere al Consiglio Accademico il proprio parere sulla designazione del Presidente;
- b. esprimere parere sul Regolamento Generale, prima della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c. eleggere i cinque membri che compongono il Comitato di Garanzia;

**Art.35**  
Comitato di Garanzia

**1.**

Il Comitato di Garanzia interviene per la tutela di chiunque si ritenga discriminato, offeso o leso nei propri diritti da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili ad atti o comportamenti anche omissivi di organi, uffici, singole persone.

**2.**

A tal fine può proporre agli Organi competenti, in forma di relazione motivata scritta, provvedimenti di sospensione nei confronti di ogni atto amministrativo, gestionale, didattico non ritenuto conforme allo Statuto, ai principî dell'Accademia, al corretto funzionamento dei servizi e delle strutture e al rispetto della dignità professionale e personale di tutte le componenti dell'Accademia e provvedimenti di censura nei confronti degli eventuali responsabili.

**3.**

Il Comitato di Garanzia è composto da:

- a. un docente eletto tra i docenti in organico;
- b. un docente eletto tra i docenti a contratto;
- c. uno studente;
- d. un impiegato del personale tecnico-amministrativo;
- e. una unità del personale tecnico amministrativo con qualifica di coadiutore.

**4.**

I cinque membri vengono eletti dall'Assemblea Generale nel suo seno, durano in carica un anno e non possono ricoprire altre cariche elettive all'interno dell'Accademia, né avere cariche di rappresentanza sindacale. All'interno del Comitato viene eletto un Presidente.

**5.**

Il Comitato di garanzia delibera all'unanimità.

TITOLO QUARTO  
*Organizzazione della Didattica*

## **CAPO PRIMO:** Organizzazione generale

### **Art.36**

#### **Ammissione, Corsi e Titoli di studio**

**1.**

A tutti i Corsi dell'Accademia si è ammessi tramite concorsi per titoli ed esami, disciplinati da appositi bandi, secondo le modalità definite nel Regolamento Didattico.

**2.**

Al termine dei percorsi di studio vengono rilasciati specifici diplomi accademici.

**3.**

La struttura dei corsi, la loro denominazione e ogni altra specifica determinazione del loro essere, come pure la denominazione dei titoli e degli attestati finali di studio corrispondenti e i titoli di studio necessari all'ammissione ai concorsi sono definiti dal Regolamento Didattico.

## **Art.37**

### **Frequenza e conferma agli studi**

#### **1.**

Per il particolare modello didattico e formativo dell'Accademia, gli allievi sono tenuti al rigoroso rispetto della frequenza di tutte le lezioni previste dal piano di studio e di ogni attività interna o esterna ritenuta integrante il programma didattico, nonché a un rigoroso rispetto della deontologia professionale del Teatro e del Regolamento di Palcoscenico in uso nella comunità teatrale italiana.

#### **2.**

Il mancato rispetto di questi obblighi comporta la decadenza dallo status di Allievo. Modalità e termini della decadenza, come ogni altra questione legata all'andamento disciplinare della frequenza, sono definiti nel Regolamento Didattico e richiamati nel Regolamento Generale e nel Regolamento degli Studenti.

**Art.38**  
Residenzialità

**1.**

L'Accademia, in base alla propria specificità di Scuola Nazionale, promuove tutte le condizioni che rendono reale il diritto allo studio e permettono la più serena concentrazione degli allievi e dei docenti sui propri compiti specifici.

**2.**

A tal fine, sia autonomamente nei limiti del suo bilancio, sia d'intesa con gli Organismi a ciò deputati, con gli Enti Locali e con Enti e Istituzioni pubblici e privati, può:

a. erogare borse di studio;

b. intraprendere iniziative tese a realizzare il carattere residenziale degli studi accademici, predisponendo piani pluriennali e l'adozione di iniziative anche in forma contributiva dirette alla soluzione dei problemi abitativi della componente studentesca, dei docenti e di tutto il personale.

**3.**

L'organizzazione e la gestione delle forme di sostegno al diritto allo studio e della residenzialità sono definite nel Regolamento Generale e nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

## **CAPO SECONDO: Docenti**

### **Art.39**

**1.**

Sono docenti dell'Accademia i Professori di prima e seconda fascia in organico, i docenti scritturati e a contratto.

**2.**

Per il reclutamento dei docenti dell'Accademia si provvede attraverso le modalità stabilite dal Regolamento didattico e più in generale dalla normativa vigente in materia.

**3.**

La competenza nelle arti e nelle discipline del teatro e dello spettacolo è requisito imprescindibile per l'accesso all'insegnamento.

**4.**

Tutti i docenti, nella piena affermazione del diritto alla libertà di insegnamento, partecipano con pari dignità e rappresentanza alla valutazione degli allievi, alla vita artistica e intellettuale, ai piani di gestione e sviluppo programmatico dell'Accademia.

**5.**

Tutti i docenti godono del diritto di elettorato attivo e passivo per la formazione degli Organi accademici.

## **Art.40**

### **Aggiornamento e attività autonoma**

**1.**

L'Accademia promuove e favorisce l'aggiornamento e la migliore formazione di tutto il personale docente.

**2.**

Compatibilmente con i compiti didattici e la normativa vigente, l'Accademia favorisce l'attività esterna professionale, artistica e di ricerca, dei propri docenti, al fine di accrescerne, anche a vantaggio dell'Accademia, la qualificazione e il prestigio.

TITOLO QUINTO  
*Uffici e organizzazione amministrativa*

### **Art.41**

**1.**

La gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Accademia è organizzata attraverso Uffici, a ciascuno dei quali è preposto un responsabile.

**2.**

A capo degli Uffici è preposto il Direttore Amministrativo.

**3.**

L'organizzazione degli Uffici, cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile, è disciplinata con apposito regolamento ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 132/2003.

**4.**

L'Accademia promuove e favorisce l'aggiornamento e la migliore formazione di tutto il personale tecnico, amministrativo e ausiliario.

## **Art.42**

### **Direttore Amministrativo**

**1.**

Alle strutture amministrative di cui al comma 1 dell'art. 43 è preposto un direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

**2.**

L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

**3.**

L'incarico di cui al comma 2 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Accademia, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

**4.**

Spetta al Direttore Amministrativo:

- a. definire gli orari di servizio d'apertura al pubblico degli uffici;
- b. definire l'organizzazione degli orari di lavoro, nel rispetto dei diritti e dei doveri dei singoli dipendenti, ma in piena coerenza con gli indirizzi espressi dagli Organi di gestione e di governo dell'Accademia;
- c. svolgere attività di vigilanza su tutto il personale tecnico amministrativo;
- d. partecipare, con potere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, se richiesto, a quelle del Consiglio Accademico.
- e. sottoporre proposte agli Organi di gestione dell'Accademia inerenti alla organizzazione dei servizi e del personale.

#### **Art.43**

L'Accademia può avvalersi dell'opera degli studenti per forme di collaborazione ad attività connesse alla organizzazione della didattica, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento di esami e alla assunzione di responsabilità amministrative.

#### **Art.44**

**1.**

In caso di contenzioso l'Accademia sarà assistita dall'Avvocatura dello Stato o, nel caso di contenziosi specifici, anche dall'Avvocatura ordinaria in conformità alla normativa vigente.

**2.**

L'Accademia, nei limiti del suo bilancio, secondo modalità e procedure disciplinate dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità, può rimborsare le spese di difesa legale di dipendenti e amministratori nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale o civile per fatti e atti compiuti nell'esercizio dei propri compiti di ufficio, qualora siano conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente.

TITOLO SESTO  
*Patrimonio e fonti di finanziamento*

## **Art.45**

### **1.**

L'Accademia è consapevole dei vincoli di natura finanziaria che sottostanno a ogni gestione, formativa e didattica. E' per questo che, nel rispetto delle normative vigenti e nella sua tradizione di alta moralità intellettuale, l'Accademia si impegna a ricercare integrate fonti di finanziamento.

### **2.**

Tali entrate sono costituite da:

- a. trasferimenti dello Stato;
- b. contributi di Enti pubblici e privati, convenzioni e contratti stipulati con essi;
- c. altre forme di finanziamento, quali proventi di attività, rendite, frutti di patrimonio, atti di liberalità.

## **Art.46**

**1.**

L'Accademia cura la conservazione e l'implementazione dei beni immobili di rilevanza artistica che siano di sua proprietà o ad essa assegnati, d'intesa con le Istituzioni competenti e, in primo luogo, con le Sovrintendenze artistiche e con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali.

**2.**

L'Accademia cura la conservazione e l'implementazione del materiale iconico, librario, audiovisuale di sua proprietà e ne garantisce l'uso, sia interno che pubblico, secondo modalità stabilite nel Regolamento Generale e di intesa con le Istituzioni competenti.

**3.**

Al fine di qualificare ancor di più il proprio patrimonio iconico, librario e audiovisuale, l'Accademia potrà predisporre la commercializzazione di alcuni prodotti e servizi purché essa non comprometta, intacchi e riduca i beni e il materiale di cui dispone ed è in possesso la stessa Accademia.

**4.**

La salvaguardia, la cura, l'incremento e la valorizzazione del patrimonio artistico e documentario, così come le iniziative e le attività di cui al precedente comma 3, sono disciplinate nel Regolamento Generale.

**Art.47**  
Logotipo

**1.**

L'Accademia si dota di un suo logotipo, utilizzato per ogni materiale di comunicazione interna ed esterna.

**2.**

L'uso del Logotipo può essere concesso in forma gratuita od onerosa, con apposita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, con parere vincolante del Consiglio Accademico.

TITOLO SETTIMO  
*Norme transitorie e finali*

## **Art.48**

**1.**

L'attuale Direttore mantiene le funzioni e la carica fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Accademia, ai sensi dell'art. 16 del DPR 132 del 28/02/2003, con tutti i diritti e i doveri previsti dall'art.24 del presente Statuto.

**2.**

Fino alla cessazione del mandato dell'attuale Direttore, il Vice Direttore, in deroga all'art.32 del presente Statuto, è eletto dal Collegio dei professori nel suo seno.

**3.**

Fino alla cessazione del mandato dell'attuale Direttore, il Vice Direttore svolge anche le funzioni demandate al Decano dall' art. 33.

#### **Art.49**

In sede di prima applicazione il Direttore provvede con proprio decreto alla costituzione di una rappresentanza degli studenti per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 14 del DPR 132 del 28/02/2003.

### **Art.50**

Per la deliberazione dello Statuto, del Regolamento Didattico e del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità si fa riferimento a quanto indicato al comma 2 dell'art. 14 del DPR 132 del 28/02/2003.

## **Art.51**

**1.**

Gli organi in carica al momento della emanazione del presente Statuto mantengono le loro funzioni fino al compimento degli atti necessari per la costituzione e la nomina dei nuovi organi.

**2.**

Gli atti necessari al rinnovo degli organi saranno posti in essere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

**Art.52**

Fino all'entrata in vigore del Regolamento Didattico rimangono vigenti tutti gli ordinamenti in materia attualmente in vigore.

### **Art.53**

**1.**

Il presente Statuto entra in vigore il novantesimo giorno dal ricevimento della nota di approvazione ministeriale.

**2.**

All'entrata in vigore sono abrogate tutte le precedenti norme interne ed equiparate allo Statuto che siano in contraddizione con esso.

**ΤΕΛΟΣΕΥΝΘΕΩ**  
**Roma, Luglio/Ottobre 2003**